



COMUNE DI BRAONE
PROVINCIA DI BRESCIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 9

Del 27/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventisette** del mese di Maggio alle ore **20:40**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
PRANDINI GABRIELE	Sindaco	X	
BARUSELLI IGNAZIO WALTER	Consigliere	X	
PRANDINI ANNA	Consigliere	X	
FACCHINI GIULIANO	Consigliere	X	
BETTINESCHI DOMENICO	Consigliere	X	
CIMENTI ERIK	Consigliere	X	
DUCOLI CHRISTIAN	Consigliere	X	
FACCHINI ANDREA	Consigliere	X	
REBUFFONI MARIA FLAVIA	Consigliere	X	
VITALE DOMENICO	Consigliere		X
FACCHINI ELENA	Consigliere	X	
Totali		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, **AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPÌ** con le funzioni previste dall'art. 97/4° comma, lettera A) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **DOSS. PRANDINI GABRIELE**, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra i punti 2 e 3 nell'ambito della medesima discussione. I punti saranno poi votati separatamente.

La scelta politico-amministrativa è quella di mantenere le aliquote di cui all'anno precedente, ad esclusione della TASI che verrà aumentata di un punto.

Viene Aumentata altresì l'aliquota per la categoria D1 relativa all'IMU.

La Tasi passa dall'uno al due per mille.

Il Piano Finanziario Tasi prevede la copertura dei costi di cui ai servizi indivisibili al 54,5%. Il gettito è tale per cui le norme di legge vengono pienamente rispettate.

Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio Comunale vota i due punti separatamente.

Dopo di che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 26.03.2014 , con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), la Dott.ssa Edi Fabris, Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO che con Decreto Sindacale n. 9 del 18/12/2014 sono stati conferiti, con decorrenza 05/11/2014, all'Avv. Giovanni Antonio Cotrupi tutti gli incarichi precedentemente attribuiti alla Dott.ssa Edi Fabris, a fronte dell'attuale situazione organizzativa, compreso la nomina del funzionario responsabile dell'imposta Unica Comunale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17/04/2014 con la quale si approvava il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSIDERATO che la Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce, al comma 703, che "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito

con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1, A/8 e A/9) 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO**
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

RICORDATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 708 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge finanziaria 2014) *"A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011"*;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 10 dell'art. 13 D.L. 6-12-2011 n. 201 conv. In Legge 22 dicembre 2011, n. 214 *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"*;

CONSIDERATO che, con Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 17/04/2014 si è stabilito, nel capo dedicato all'imu, comma 8 art. 4, che *"L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro*

delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

F) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

G) L'imposta municipale propria si applica all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se non risulti locata.

Rilevato che per il 2015 il gettito dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è destinato ai comuni;

Dato atto che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO procedere alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2015 come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUTA	DETRAZIONE	NOTE
Aliquota base	0,76 %	-----	
Abitazione Principale e pertinenze	ESENTE	-----	
Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,4%	-----	
Fabbricati Cat. D1	1,06%	-----	

Abitazioni di Anziani residenti in Casa di Riposo	ESENTE	-----	Assimilate ad Abitazione Principale
Abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado	ESENTE	-----	Assimilate ad Abitazione Principale nel limite di una sola unità immobiliare e con rendita non eccedente €. 500,00
Abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero (non pensionati)	0.76 %	-----	
Abitazioni Locate	0.76 %	-----	
Altri Fabbricati e Aree Fabbricabili	0.76 %	-----	

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"; VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di PROCEDERE alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2015 come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE	NOTE
Aliquota base	0,76 %	-----	
Abitazione Principale e pertinenze	ESENTE	-----	
Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,4%	-----	
Fabbricati Cat. D1	1,06%	-----	
Abitazioni di Anziani residenti in Casa di Riposo	ESENTE	-----	Assimilate ad Abitazione Principale
Abitazioni in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado	ESENTE	-----	Assimilate ad Abitazione Principale nel limite di una sola unità immobiliare e con rendita non eccedente €. 500,00
Abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero (non pensionati)	0.76 %	-----	
Abitazioni Locate	0.76 %	-----	
Altri Fabbricati e Aree Fabbricabili	0.76 %	-----	

3) di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi dei 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 (T.U.E.L.).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Proposta.

Braone , li 27/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Braone, li 27/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

Letto, confermato e sottoscritto,

IL Sindaco
f.to DOTT. GABRIELE PRANDINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro Pubblicazione n° 137

Si certifica, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 08/06/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Braone , li 08/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/00.

Braone , li 27/05/15

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. GIOVANNI ANTONIO COTRUPI

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 del D. lgs. 82/2005 s.m.i

Braone , li 08/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
COTRUPI GIOVANNI ANTONIO
Motivo:

Data: 08/06/2015 14:54:52